LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 75)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori LUSSU, PICCHIOTTI, MANCINELLI, CIANCA, PAPALIA, AGOSTINO, MERLIN Angelina, FABBRI e CERMIGNANI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1953

Soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale

Onorevoli Senatori. — Col presente disegno di legge si ripropone la soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale il quale stabilisce che non possa procedersi, senza autorizzazione del Ministro della Giustizia, contro gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica; estende questa tutela alle persone che, legalmente richieste, hanno prestato assistenza e dichiara che l'autorizzazione è necessaria per procedere tanto contro chi ha compiuto il fatto quanto contro chi ha dato l'ordine di compierlo.

Tale disegno di legge fu già presentato al Senato il 19 luglio 1949 (n. 531) dai senatori Berlinguer, Mancinelli, Rizzo Domenico, Merlin Lina, Lanzetta, Adinolfi, Palumbo Giuseppina, Cavallera, Tamburrano, Fabbri, Tambarin, Mariotti, Cermignani e Casadei. È superfluo anche riassumere la relazione introduttiva dei proponenti che è consacrata negli atti parlamentari: basterà dire che essa fondava la richiesta di abolizione del presupposto

processuale instaurato nella norma del Codice Rocco su ragioni di adeguamento alla Costituzione della Repubblica, ricordava che tale norma fu introdotta nella legislazione dal governo fascista contro il parere dei Consigli Forensi, della Magistratura, delle Facoltà universitarie e perfino dalla Commissione parlamentare, con esplicito significato di condanna degli «aberranti criteri » e dei «vecchi pregiudizi assorbiti con le dottrine democratiche liberali », come il Ministro proponente dichiarò nelle sue relazioni; e, infine, illustrava le esigenze giuridiche, politiche e morali in favore della proposta.

Nelle sedute della Commissione di giustizia il Guardasigilli onorevole Grassi ottenne che si aggiungesse qualche ritocco ad altri due articoli del Codice di procedura penale (articolo 240 e 256) e il disegno di legge fu portato in Assemblea con una relazione del senatore Boeri, in data 17 novembre 1949 (n. 531–A), che sottolineava come l'articolo 16 fosse la tipica espressione della mentalità fascista, contrastante con la nostra tradizione giuridica sì da sembrarne indilazionabile la soppressione nel nuovo clima democratico e dimostrava come già

#### LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sufficientemente gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria fossero tutelati dalle norme degli articoli 52 e 53 del Codice penale; spiegava, infine, che soltanto per eliminare ogni dubbio, la Commissione aveva accettato l'articolo aggiuntivo proposto dal Guardasigilli.

Il Senato discusse il disegno di legge nella seduta del 9 dicembre 1949; e, data la concordia dei consensi, la discussione fu brevissima. Il relatore Boeri rinunziò a parlare ed il rappresentante del governo si limitò a pregare il Senato di voler approvare il disegno di legge che fu, infatti, unanimemente approvato; anzi, dopo il voto, il senatore Boeri prese la parola per raccomandare al Ministro che, nelle more dell'approvazione da parte della Camera dei deputati, si astenesse dall'intervenire nelle procedure giudiziarie per negare l'autorizzazione a procedere.

Alla Camera il disegno di legge subì lunga sosta: ma il problema, su cui era già stato fatto richiamo in sede di discussione dei bilanci della giustizia e di varie interrogazioni nei due rami del Parlamento, fu ampiamente dibattuto nelle due Assemblee durante lo svolgimento delle varie interpellanze e mozioni presentate dopo il processo Egidi.

Al Senato la discussione ebbe luogo nelle sedute del 5 e del 6 febbraio 1952 e vari oratori si riferirono al disegno di legge n. 531 che l'Assemblea aveva approvato e particolarmente insistette il suo primo firmatario a cui il Ministro della giustizia rispose (pagina 30351): « Onorevole Berlinguer, il disegno di legge è all'ordine del giorno della Commissione domattina ed il Governo dichiarerà che consente all'approvazione, come ha già dichiarato il Ministro dell'interno precedentemente »; tra gli altri si espressero in favore il senatore Macrelli (pagina 30354) e, all'indomani, il senatore Persico.

Nella Commissione della Camera la discussione fu rinviata; ma se ne parlò nelle interpellanze e mozioni per il caso Egidi.

Fra tali mozioni, quella a firma degli onorevoli Calamandrei, Arata, Rossi Paolo, Saragat ed altri comprendeva anzi, espressamente, l'abolizione dell'articolo 16, al n. 2 che fu largamente illustrato nelle sedute del 14 febbraio 1952, dall'onorevole Paolo Rossi e da altri, fra cui è particolarmente da ricordare l'onorevole Targetti anche perchè a lui rispose, interrompendolo, il Guardasigilli onorevole Zoli, il quale dichiarò di considerare già approvata la proposta Berlinguer. Nella seduta del 20 l'onorevole Zoli, più esplicitamente, dichiarò (pag. 35808) che il Governo accettava il punto 2 della mozione Calamandrei che però fu votato in altra forma essendo state prospettate esigenze di altre urgenti modificazioni di norme del Codice di rito.

Più tardi la Commissione della Camera procedette all'esame del disegno di legge, ma l'Assemblea non fu chiamata a deliberare.

Esso viene oggi riproposto all'esame del Senato che dovrà esprimere il suo avviso con la procedura seguita per gli altri disegni di legge approvati da uno dei rami del Parlamento nella passata Legislatura, adottata sul presupposto della continuità storica delle Assemblee legislative.

L'articolazione non è perciò quella del disegno di legge originario ma quella che esso ha assunto con le modificazioni introdottevi in sede di Commissione, da essa accettate e approvate dall'Assemblea. Si è ritenuto di non tornare al testo primitivo sia per il rispetto alla precedente deliberazione, sia per le considerazioni espresse dal relatore senatore Boeri nella sua relazione di allora.

Si ha fiducia che il Senato confermerà e convaliderà il suo consenso alla giusta riforma.

#### LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 16 del Codice di procedura penale è abolito.

### Art. 2.

Gli articoli 240 e 256 del Codice di procedura penale sono modificati come segue:

Articolo 240 (Divieto d'arresto in determinate circostanze). – « L'arresto senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria non è ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nel-

l'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero nell'uso legittimo delle armi.

« Se l'arresto è avvenuto deve disporsi la liberazione anche da parte dell'ufficiale che lo ha eseguito o di quello al quale l'arrestato è presentato, appena constatate le dette condizioni ».

Articolo 256 (Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze). – « Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero nell'uso legittimo delle armi. Se il mandato è stato emesso, deve essere revocato con ordinanza, appena risultino le dette condizioni ».